



Linee guida per autorizzazione dei professori e ricercatori a risiedere fuori sede

(Approvate nella seduta del Senato Accademico del 6 marzo 2018)

1. Per “residenza in sede” si intende la dimora effettiva e stabile della persona entro la distanza chilometrica di 100 Km dalla sede di Benevento.
2. Per “professori e ricercatori” si intende l’insieme di professori di I e II fascia a tempo indeterminato, di ricercatori universitari a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 240/10.
3. L’autorizzazione a risiedere fuori sede è disposta dal Consiglio di Amministrazione tramite provvedimento a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta dell’interessato. L’autorizzazione decorre dal 1 agosto e si rinnova tacitamente per un triennio nel caso non vengano comunicate variazioni, ma può essere revocata in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato.
4. La richiesta dell’interessato va presentata all’ufficio personale entro il 1 luglio precedente all’inizio dell’anno per cui si richiede l’autorizzazione.
5. In caso di assunzione successiva al termine stabilito, la richiesta dell’interessato dovrà pervenire contestualmente alla presa di servizio.
6. Nel caso di variazione di residenza o dell’effettiva e stabile dimora in corso d’anno, l’istanza deve essere formulata contestualmente alla comunicazione di variazione.
7. Il personale autorizzato a risiedere fuori sede dovrà in ogni caso indicare un domicilio nella città di Benevento sede dell’Università, ovvero in altra città entro la distanza di 100 km, in modo da assicurare la propria reperibilità nei giorni in cui ha obblighi didattici o accademici.